

DELIBERA N. 87/02

OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS SULLO SCHEMA DI REGOLE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 3, COMMA 6, PRIMO PERIODO, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA MEDESIMA AUTORITÀ 30 APRILE 2001, N. 95/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione dell'8 maggio 2002,
- Premesso che:
 - il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emesso, in data 21 gennaio 2000, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2000 (di seguito: direttive del Ministro). Tali direttive sono rivolte al servizio di dispacciamento passante, di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, dello stesso decreto n.79/99, il cui regime trova applicazione dall'aprile 1999 sino alla data di piena operatività del sistema delle offerte, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.79/99;
 - il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha emesso, in data 7 agosto 2000 ulteriori direttive per la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 13 settembre 2000 (di seguito: direttive del Ministro).
 - l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01), ha stabilito le condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento di merito economico dell'energia elettrica sul territorio nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99. Il regime di tale forma di dispacciamento verrà applicato a decorrere dalla data di cessazione del dispacciamento passante sopra richiamato;
 - l'articolo 4, comma 4.3, dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01 prevede che la società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) trasmetta all'Autorità lo schema di regole per il dispacciamento, di cui

all'articolo 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n.79/99, anteriormente all'adozione formale delle medesime regole, unitamente a relazioni tecniche che illustrino le motivazioni poste alla base delle soluzioni adottate, alla documentazione acquisita e prodotta nel corso del procedimento per la predisposizione delle suddette regole e le eventuali osservazioni dei soggetti interessati;

- l'articolo 4, comma 4.4, del medesimo allegato A dispone che l'Autorità, entro un periodo di sessanta giorni dal ricevimento del predetto schema, possa formulare osservazioni sul medesimo e che al termine di tale periodo ovvero a seguito del ricevimento delle suddette osservazioni dell'Autorità, il Gestore della rete possa procedere alla formale adozione delle regole per il dispacciamento, tenendo conto delle medesime osservazioni. Il mutamento di regime del servizio di dispacciamento, segnatamente da quello passante a quello di merito economico, non necessariamente avvenga contestualmente alla sopra richiamata adozione delle regole da parte del Gestore della rete;
- a seguito della trasmissione, con nota del Gestore della rete in data 31 ottobre 2001 (prot. n. AD/P/20010277, prot. Autorità n. 021193 del 5 novembre 2001), dello schema delle regole per il dispacciamento, l'Autorità, con delibera 27 dicembre 2001, n. 326/01, concernente determinazioni in ordine allo schema di regole per il dispacciamento (di seguito: delibera n. 326/01), ha richiesto al gestore medesimo l'integrazione dei documenti che descrivono e giustificano le principali soluzioni adottate. L'integrazione richiesta è pervenuta all'Autorità con nota del Gestore della rete in data 8 marzo 2002 (prot. n. AD/P/2002000061, prot. Autorità n. 005526 del 12 marzo 2002);
- Considerato che:
 - 1.1 Lo schema di regole per il servizio di dispacciamento (di seguito: schema di regole) predisposto dal Gestore della rete e trasmesso per le osservazioni dell'Autorità riguarda:
 - a) le caratteristiche dei servizi offerti dagli utenti della rete, indicati nel seguito come servizi di sistema e consistenti nel garantire la disponibilità al Gestore della rete delle risorse necessarie per:
 - i) il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica;
 - ii) la gestione delle congestioni per quanto attiene la rete rilevante;
 - iii) la gestione delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica reattiva;
 - b) le metodologie e le procedure adottate dal Gestore della rete per la selezione delle risorse di cui alla lettera a) e per la gestione del sistema elettrico nel suo complesso ai fini di assicurare un funzionamento sicuro, affidabile ed efficiente del sistema elettrico medesimo;
 - c) le caratteristiche del servizio di dispacciamento erogato dal Gestore della rete a tutti gli utenti della rete elettrica e le modalità con cui il medesimo servizio viene remunerato.

- 1.2 Le osservazioni che seguono sono distinte in osservazioni di carattere generale allo schema di regole (Parte I) e in osservazioni puntuali con riferimento a specifici punti di detto schema (Parte II).

Parte I - Osservazioni generali

- 2.1 L'articolo 3, comma 3.1, lettera a), dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01 stabilisce che le regole per il dispacciamento disciplinino i diritti e gli obblighi relativi al dispacciamento in capo al Gestore della rete e agli utenti delle reti. La lettura dello schema di regole rende spesso difficoltosa l'individuazione dei diritti e degli obblighi, nonché dei soggetti giuridici cui detti diritti e obblighi fanno capo sia a causa di alcune imprecisioni terminologiche, sia per alcune carenze di disciplina, nel seguito evidenziate.
- 2.2 La terminologia utilizzata non sempre è corredata da definizioni che ne specificano univocamente il significato, che è a volte desumibile solo dal contesto in cui la medesima terminologia è utilizzata. L'uniformazione della terminologia utilizzata contribuirebbe a facilitare la comprensione del documento.
- 2.3 Le carenze di disciplina sono da imputare alla mancata definizione degli aspetti contrattuali legati all'attività di dispacciamento. In particolare, lo schema di regole non appare completo nei contenuti minimi necessari a definire i rapporti funzionali, connessi con l'attività di dispacciamento, tra i diversi soggetti utenti delle reti ed il Gestore della rete, soprattutto in relazione alla disciplina degli aspetti commerciali-civilistici, relativi all'approvvigionamento delle risorse per l'attività di dispacciamento e per l'erogazione del conseguente servizio. È necessario che lo schema di regole sia completato con la previsione di un regime minimo dei profili commerciali-civilistici anche, in via esemplificativa, per mezzo della definizione di schemi di contratto-tipo per i servizi di rete e per l'erogazione del servizio di dispacciamento medesimo.
- 2.4 L'articolo 3, comma 3.1, lettera b), della deliberazione n. 95/01 affida alle regole per il dispacciamento il compito di disciplinare le modalità tecniche, economiche e procedurali che il Gestore della rete è tenuto a seguire nello svolgimento del dispacciamento. Ciò sia per quanto riguarda le modalità procedurali per l'approvvigionamento delle risorse per l'attività del dispacciamento, sia per quanto riguarda l'erogazione del servizio medesimo. Lo schema di regole presentato dal Gestore della rete, tuttavia, non definisce gran parte di dette regole, né individua procedure per il successivo completamento della disciplina dell'attività di dispacciamento dell'energia elettrica. È necessario che siano completate e rese trasparenti le procedure proposte e che quindi il Gestore della rete provveda alla definizione, nelle regole per il dispacciamento, delle modalità e dei tempi per la predisposizione, la pubblicazione, l'entrata in vigore e l'aggiornamento di documenti integrativi contenenti gli aspetti procedurali connessi con l'attività di dispacciamento che costituiscano parte integrante e sostanziale delle regole per il dispacciamento.

- 2.5 Lo schema di regole contiene disposizioni relative ai rapporti tra il Gestore della rete ed il Gestore del mercato, relativi all'approvvigionamento delle risorse per l'attività di dispacciamento. Si rileva che la sede per la regolazione di tali aspetti è prevista dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 95/01, nelle convenzioni che il Gestore della rete ed il Gestore del mercato stipulano e sottopongono all'Autorità per l'approvazione. È opportuno che tali aspetti vengano espunti dallo schema di regole, al limite prevedendo un generale rimando alle parti pubblicate di dette convenzioni.

Parte II - Osservazioni puntuali

- 3.1 Le osservazioni puntuali sono a loro volta suddivise in una Parte II A, riguardante i punti che evidenziano un contrasto con le disposizioni della deliberazione n. 95/01 o comunque di scarsa rispondenza ai principi ed alle finalità generali, di cui all'articolo 2, comma 2.3, della medesima deliberazione, ed in una Parte II B, riguardante i punti che presentano problemi di incompletezza e di scarsa chiarezza con riferimento alle procedure concernenti l'attività di dispacciamento e d'identificazione dei diritti e obblighi dei soggetti in relazione alla medesima attività.

Parte II A

- 3.2 Nelle definizioni di cui al punto 4 dello schema di regole è riscontrabile un contrasto con le disposizioni della deliberazione n. 95/01 relativamente alla nozione di zona di rete. In particolare non è chiara la distinzione tra i concetti di "polo di produzione limitato", "zona geografica" e "zona virtuale" e come ciascuno di questi si rapporti con le "zone" di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 95/01. Occorre ricondurre le nozioni riportate dallo schema di regole al concetto di "zona di rete" con le caratteristiche individuate dalla deliberazione n. 95/01.
- 3.3 Il punto 4.2 dello schema di regole contiene criteri per la suddivisione della rete rilevante in zone che appaiono difformi da quelli previsti dall'articolo 8 della deliberazione n. 95/01 e tali da modificare la significatività del modello zonale nel rappresentare l'effettiva capacità di trasporto della rete rilevante stessa. L'obiettivo, indicato come primo criterio al punto 4.2, di contenere i vincoli sulla produzione massima dei poli di produzione limitata induce il Gestore della rete, in fase di definizione delle zone, a modificare in riduzione la massima capacità di trasporto tra le altre zone. La suddivisione risultante comporta un utilizzo inefficiente del parco di generazione e, in ultimo, maggiori costi complessivi per i consumatori.
- 3.4 La scelta, adottata al punto 4.3 dello schema di regole, di identificare i punti di immissione e di prelievo di tutta la rete a 380 kV e di parte della rete a 220 kV come singoli punti di scambio rilevante, deve essere adeguatamente motivata dal Gestore della rete. Essa comporta maggiori oneri di sbilanciamento per gli utenti della rete, rispetto alla situazione in cui alcuni dei predetti punti di immissione o di prelievo sono aggregati in un unico punto di scambio rilevante.

- 3.5 L'obbligo per il Gestore della rete di definire i programmi di immissione e di prelievo per le unità necessarie alla sicurezza del sistema elettrico - considerati dal Gestore del mercato come offerte a prezzo nullo, se di vendita, ovvero senza indicazione del prezzo, se di acquisto - non è riconducibile ad esigenze di sicurezza. Esso introduce un'inefficienza nel funzionamento del sistema. È, quindi, necessario che tale disposizione, contenuta al punto 4.10.5 dello schema di regole, sia espunta.

Inoltre, l'aggregazione per zone dei programmi di immissione e di prelievo corrispondenti a contratti bilaterali, prevista al punto 4.10.6, rende non più individuabile la fonte primaria di energia e la tipologia di impianto di produzione cui ciascuna offerta si riferisce, non consentendo l'applicazione dell'obbligo di utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti energetiche rinnovabili e cogenerazione, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99.

- 3.6 Lo schema di regole prevede l'obbligo di offrire sul mercato per la risoluzione delle congestioni tutta la disponibilità di energia elettrica, in aumento o in riduzione, ad un unico prezzo. L'imposizione di un prezzo unico deve essere motivata in quanto impatta negativamente sull'efficienza del sistema.

Deve essere specificato se e come il Gestore della rete intenda utilizzare l'informazione relativa alla massima energia disponibile su base giornaliera richiesta agli operatori in sede di offerta sul mercato per la risoluzione delle congestioni e sul mercato di bilanciamento.

L'imposizione del vincolo per cui le offerte su detto mercato devono indicare una quantità aggregata per ogni punto di scambio rilevante e per soggetto non inferiore a 10 MW potrebbe risultare discriminatorio. Essa, infatti, dà luogo ad un vantaggio per gli operatori in grado di aggregare un numero maggiori di soggetti senza che a tale aggregazione corrisponda alcun beneficio in termini minori di costi per il sistema. Pertanto l'aggregazione di offerte al fini di raggiungere la dimensione minima per punto di scambio rilevante, ove fosse ritenuta ciononostante necessaria, dovrebbe essere adeguatamente motivata ed avvenire secondo criteri indipendenti dall'identità del soggetto che presenta le offerte.

Con riferimento al meccanismo di selezione delle offerte nel medesimo mercato, l'impostazione in due stadi, illustrata nel documento "Procedura per la risoluzione delle congestioni", inviato dal Gestore della rete, non garantisce che la soluzione individuata sia quella economicamente efficiente né consente all'Autorità valutazioni definitive in relazione all'impatto della soluzione medesima sull'efficienza del sistema. L'impostazione, che prevede il disaccoppiamento delle scelte relative alle reti a diversi livelli di tensione, comporta, infatti, che alcune interrelazioni tra gli elementi di rete vengano trascurate riducendo potenzialmente l'efficienza del sistema. L'utilizzo di un simile meccanismo deve essere limitato ad un periodo transitorio e deve essere motivato in relazione ad eventuali limitazioni negli strumenti di calcolo disponibili.

- 3.7 L'imposizione di offerte a prezzo nullo e offerte senza indicazione del prezzo, prevista al punto 4.14.1 dello schema di regole, per le unità di pompaggio in prova, introduce un'inefficienza il cui impatto non è quantificabile in

mancanza di una chiara identificazione delle caratteristiche necessarie affinché un'unità di produzione sia considerata "in prova", ed in mancanza di modalità per il riconoscimento di tale stato e dei tempi per i quali tali unità rimangono "in prova".

- 3.8 I punti 5.2, 5.4 e 5.5 dello schema di regole prevedono l'utilizzo di offerte presentate nel mercato per la risoluzione delle congestioni, nel caso in cui il Gestore della rete non riceva offerte sufficienti, per quantità o per articolazione sul territorio, a soddisfare la richiesta di "riserva operativa", e quindi sia di regolazione secondaria che di regolazione terziaria. Detta previsione deve essere completata con le modalità e le procedure con cui le medesime offerte saranno selezionate ed utilizzate. La medesima disposizione può comportare inefficienze legate alla disomogeneità del contenuto delle offerte per la soluzione delle congestioni rispetto a quello delle offerte per la regolazione secondaria e terziaria. In altri termini, la selezione sulla base del merito economico di un'offerta per la soluzione delle congestioni non garantisce al Gestore della rete che la risorsa che si rende, di conseguenza, disponibile sia adeguata alla prestazione di servizi di regolazione secondaria o terziaria.

Inoltre, la disposizione che prevede l'assenza di remunerazione per il servizio di regolazione secondaria, nel caso in cui le risorse siano selezionate mediante il suddetto meccanismo, risulta penalizzante per i soggetti selezionati in tali casi, i quali risultano discriminati rispetto a quelli selezionati secondo la normale procedura. La metodologia proposta risulta, del resto, inefficiente, in quanto induce i soggetti a tenere conto della probabilità che tali offerte siano selezionate non per risolvere una congestione ma per "liberare risorse" per la regolazione secondaria e, quindi, a presentare offerte distorte.

- 3.9 Il meccanismo di selezione delle offerte per il servizio di regolazione secondaria frequenza-potenza prevede che il Gestore della rete escluda offerte preliminarmente selezionate, nei casi in cui tali offerte non siano compatibili con i vincoli di rete, e di selezionarne altre preliminarmente non selezionate. Al fine di garantire la trasparenza del meccanismo di selezione, è necessario che le regole per il dispacciamento prevedano in maniera più dettagliata le modalità per la selezione delle offerte in presenza di vincoli di rete e specifichino in maniera chiara, anche mediante rimandi a documenti integrativi secondo quanto indicato nelle osservazioni generali, i requisiti tecnici per l'ammissione al servizio di regolazione secondaria frequenza-potenza.
- 3.10 Il meccanismo di selezione delle offerte per il servizio di regolazione terziaria prevede che la selezione delle offerte avvenga utilizzando i margini residui di capacità di trasporto tra le zone. È necessario che la descrizione del meccanismo di selezione, contenuta nel punto 5.5.7, sia completata; in particolare con riferimento alle modalità con cui vengono tenuti in considerazione i vincoli di rete, in modo da garantire la necessaria trasparenza del meccanismo e da consentire valutazioni in merito alle caratteristiche di efficienza e non discriminazione della procedura. È necessario, inoltre, che le regole per il dispacciamento prevedano i criteri per la determinazione del fattore convenzionale di utilizzazione della riserva terziaria, utilizzato per il

calcolo dell'indice di merito economico, di cui al punto 5.5.6 dello schema di regole, ai sensi dell'articolo 13, comma 13.3, della deliberazione n. 95/01.

- 3.11 La disposizione, contenuta nel punto 5.5.5 dello schema di regole, relativa ad un periodo transitorio di 12 mesi durante il quale le offerte del servizio di regolazione terziaria devono essere presentate con prezzi unitari per la potenza e per l'energia elettrica costanti per tutte le ore del giorno in cui è presentata l'offerta introduce inefficienze nel meccanismo di selezione tali da comportare l'incremento del costo di approvvigionamento delle risorse per la regolazione terziaria. Nel caso in cui il Gestore della rete intenda prevedere nelle regole per il dispacciamento tale periodo transitorio è, pertanto, necessario che il medesimo Gestore né fornisca adeguata motivazione.
- 3.12 Il punto 5.3.1 fissa il prezzo per l'energia elettrica erogata nell'ambito della fornitura del servizio di regolazione primaria, limitatamente alla quota erogata dai generatori localizzati in Sardegna corrispondente alla maggior prestazione richiesta ai medesimi generatori. È necessario che le regole per il dispacciamento prevedano il trattamento per tutta l'energia elettrica erogata nell'ambito della fornitura del servizio di regolazione primaria della frequenza.
- 3.13 Lo schema di regole, al punto 5.5.7, dispone che l'energia elettrica erogata durante la fornitura del servizio di regolazione terziaria sia valorizzata al prezzo dell'energia elettrica del giorno prima. Tale previsione non è coerente con le disposizioni della deliberazione n. 95/01, né con la struttura del mercato per la regolazione terziaria introdotta dallo stesso Gestore della rete, che prevede l'indicazione del prezzo offerto per tale energia.
- 3.14 Con riferimento alla determinazione degli oneri di sbilanciamento, l'articolo 15 della deliberazione n. 95/01 definisce le modalità, relative a punti di immissione o di prelievo appartenenti allo stesso punto di scambio rilevante, di ripartizione dell'onere conseguente allo sbilanciamento aggregato che il Gestore della rete registra nel punto di scambio rilevante in ciascuna ora tra i soggetti responsabili delle immissioni e dei prelievi.
La sezione 6.5 dello schema di regole prevede che “relativamente ai soggetti, non abilitati alla fornitura del servizio di bilanciamento, che hanno più punti di immissione o di prelievo riferiti ad un medesimo punto di scambio rilevante, gli sbilanciamenti dei relativi punti di immissione e di prelievo sono sommati algebricamente”. Tale previsione è incompatibile con quanto disposto dall'articolo 15 della deliberazione n. 95/01, in quanto adotta un criterio per la ripartizione dell'onere di sbilanciamento, basato sull'aggregazione degli sbilanciamenti rilevati nei punti immissione e di prelievo rispetto ai quali uno stesso operatore ha presentato offerte nei mercati dell'energia elettrica, che introduce una discriminazione in favore degli operatori che aggregano un numero maggiore di clienti finali senza che a tale aggregazione corrisponda alcuna differenza nel costo generato dallo sbilanciamento rilevato in ciascuno dei punti di immissione o di prelievo.
- 3.15 Con riferimento alla riserva di ultima istanza, l'Autorità ha formulato, nella deliberazione 27 dicembre 2001, n. 326/01, un'osservazione preliminare riguardo al metodo di selezione delle offerte della riserva di ultima istanza. L'Autorità ha rilevato che la non ammissibilità degli impianti di produzione di

energia elettrica, per i quali vengono presentate offerte sul mercato dell'energia elettrica, alle procedure per la selezione degli impianti destinati a fornire la riserva di ultima istanza, confligge con le disposizioni di cui all'articolo 19 della deliberazione n. 95/01. In risposta a detta osservazione, il Gestore della rete, con comunicazione in data 8 marzo 2002 (prot. AD/P2002000061) ha rappresentato, tra l'altro, che *“allo stato attuale non sussistono, nel sistema elettrico italiano, quelle condizioni di esubero di capacità di produzione necessarie all'individuazione di impianti di generazione da destinare a riserva di ultima istanza, non si ravvisa [pertanto] la necessità di presentare questo argomento nello schema delle regole di dispacciamento”*. L'Autorità, tuttavia, anche in considerazione degli aspetti problematici legati all'efficienza del meccanismo proposto dal Gestore della rete e della difficoltà, allo stato attuale, di formulare valutazioni conclusive circa l'opportunità di prevedere meccanismi finalizzati ad assicurare l'adeguatezza della capacità di generazione nel lungo periodo nonché circa i vantaggi e gli svantaggi delle diverse soluzioni adottabili al medesimo scopo, ritiene opportuno espungere, allo stato, le disposizioni relative alla riserva di ultima istanza dalle regole per il dispacciamento.

Parte II B

- 3.16 Il punto 2 dello schema di regole riporta l'elenco dei documenti “presi a riferimento” nel medesimo schema e classificati come leggi, decreti e direttive, normative tecniche, documenti di riferimento adottati dal gestore ed allegati. Con particolare riguardo agli allegati, è necessario chiarire il valore delle disposizioni in essi contenute, ad esempio specificando se essi costituiscono o meno parte integrante e sostanziale dello schema di regole.
- 3.17 L'obbligo di presentazione di programmi al quarto d'ora compatibili con le caratteristiche tecniche delle unità, previsto per le unità termoelettriche al punto 4.14 dello schema di regole, non è compatibile con gli altri vincoli indicati al medesimo punto. Occorre, infatti considerare la possibilità che i programmi orari, risultanti dalla soluzione del mercato del giorno prima, che non tiene conto dei vincoli tecnici, non siano compatibili con i predetti vincoli. È necessario, perciò, che tale incompatibilità venga rimossa. La previsioni dei vincoli relativi alla potenza minima e massima all'interno del quarto d'ora appaiono, inoltre, ingiustificatamente restrittivi per i soggetti e potrebbero avere un impatto negativo sull'efficienza del sistema. È necessario, infine, motivare l'utilità del programma al quarto d'ora per le unità idroelettriche prive di organi di modulazione, per le quali è prevista l'esenzione dagli oneri di sbilanciamento.
- 3.18 E' necessario che nelle regole per il dispacciamento venga risolta l'incompatibilità tra gli obblighi, entrambi introdotti al punto 5.4.1 dello schema di regole, da un lato, di formulare offerte per il servizio di regolazione secondaria frequenza-potenza per la quantità corrispondente alla disponibilità di capacità residua a valle del mercato giornaliero dell'energia elettrica e, dall'altro, di formulare offerta per una disponibilità di potenza non inferiore ad una quantità minima predefinita e specificata nel punto 5.4.5 dello schema di

regole medesimo. In particolare, nella formulazione proposta dal Gestore della rete, tali obblighi sembrano confliggere ove:

- a) la possibilità che la capacità residua a valle del mercato giornaliero dell'energia elettrica sia stata selezionata nel mercato per la risoluzione delle congestioni, successivo al mercato giornaliero dell'energia elettrica e precedente il mercato per il servizio di regolazione secondaria frequenza-potenza;
- b) la capacità residua sia inferiore alla quantità minima definita dal Gestore della rete.

Il medesimo punto prevede che “l’offerta di disponibilità della capacità [...] deve assicurare che il programma vincolante del gruppo di produzione sia congruente con il livello di potenza nel quale la regolazione secondaria frequenza/potenza è pienamente efficiente”. La formulazione dell’obbligo previsto per i soggetti non consente di comprenderne la portata e deve quindi essere modificata.

- 3.19 È necessario che le regole per il dispacciamento specifichino in maniera chiara i requisiti tecnici per l’ammissione al servizio di regolazione secondaria frequenza-potenza, nonché le caratteristiche dei mezzi di comunicazione necessari alla partecipazione al servizio di regolazione terziaria.

Il punto 5.6.1 dello schema di regole prevede, in particolare, l’obbligo di presentare offerte per il servizio di bilanciamento per i titolari delle unità di produzione e di consumo iscritti nei relativi registri. L’ultimo periodo del medesimo punto si riferisce invece a soggetti aventi facoltà di presentare offerte per il servizio di bilanciamento, non consentendo di individuare l’insieme dei soggetti a cui la disposizione si applica. Inoltre è necessario che le regole per il dispacciamento precisino le modalità per la certificazione dei requisiti necessari alla presentazione delle medesime offerte.

Le regole per il dispacciamento devono contenere la descrizione degli obblighi connessi con la fornitura del servizio di bilanciamento con particolare riferimento alle modalità e ai tempi con cui il servizio deve essere erogato e alle eventuali penalità in caso di mancata erogazione del servizio.

Al fine di garantire la trasparenza del meccanismo di selezione delle offerte per il bilanciamento, è necessario che le regole per il dispacciamento dettagliino in maniera precisa il criterio di selezione e di attivazione delle medesime offerte e che precisino il prezzo per la remunerazione dell’energia elettrica erogata per il servizio di bilanciamento. In tale contesto è necessario, inoltre, indicare se l’attivazione di risorse per il bilanciamento da parte del Gestore della rete possa avvenire sulla sola base di considerazioni di carattere economico che potrebbero, ad esempio, portare alla selezione di due offerte di segno opposto nel caso in cui il prezzo offerto in aumento fosse inferiore al prezzo offerto in diminuzione anche nel caso in cui tali offerte non fossero necessarie a garantire l’equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico.

È necessario che le regole per il dispacciamento siano completate con gli opportuni riferimenti a documenti contenenti le specifiche tecniche relative alla prestazione da parte dei soggetti del servizio di regolazione primaria di potenza reattiva e di tensione di centrale.

- 3.20 La formulazione del punto 5.5 dello schema di regole, nella parte in cui descrive i servizi di regolazione terziaria a 15 minuti e a 60 minuti e prevede che gli incrementi o i decrementi delle immissioni o i prelievi “possono” (e non devono) essere attuati con le modalità indicate, non consente di identificare gli obblighi connessi con la fornitura del medesimo servizio e risulta, di conseguenza, inapplicabile.
- 3.21 Tra le indicazioni che i soggetti devono riportare nell’offerta per il servizio di bilanciamento è incluso il margine disponibile per il bilanciamento per la cui determinazione è necessaria l’informazione della potenza effettivamente immessa o prelevata che non può essere nella disponibilità del soggetto al momento della presentazione dell’offerta. La disposizione risulta pertanto inapplicabile.
- Il punto 5.6.2 prevede che all’offerta sul mercato di bilanciamento corrisponda la disponibilità ad aumentare o diminuire l’immissione di energia elettrica fino alla massima energia disponibile ed al prezzo indicato nell’offerta. L’interpretazione letterale della disposizione, per la quale permangono margini di incertezza legati anche alla mancanza della definizione del concetto di “massima energia disponibile”, sembra indicare che un’offerta accettata sul mercato del bilanciamento sostituisca un’offerta relativa alla medesima unità di produzione preventivamente accettata sul mercato della riserva terziaria. È necessario risolvere eventuali disposizioni confliggenti.
- 3.22 Il punto 5.8 dello schema di regole prevede, tra l’altro, che l’Autorità fissi, in via transitoria, la remunerazione per i gruppi che rendono disponibili al Gestore della rete le risorse per il ripristino del sistema. Tale previsione non rientra nell’autonomia del Gestore della rete e non deve essere inclusa nelle regole per il dispacciamento.
- 3.23 I punti 6.2, 6.3 e 6.4 dello schema di regole provvedono alla definizione di grandezze per il *settlement*, ovvero per la determinazione delle partite economiche di competenza dei soggetti che immettono e prelevano energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi. È necessario che al punto 6.5 venga definita la nozione di “sbilanciamento”, in assenza della quale le disposizioni contenute nel medesimo punto sono inapplicabili.
- 3.24 Con riferimento all’attività di dispacciamento in condizioni di emergenza è opportuno che le regole per il dispacciamento specifichino: in che cosa si sostanzia la sospensione del mercato, quali condizioni portano alla predetta sospensione, quale soggetto dispone la sospensione del mercato, e quali obblighi sono posti in capo ai soggetti durante l’emergenza.
- Inoltre, la previsione contenuta nello schema di regole per la quale, in condizioni di emergenza, il Gestore della rete agisce impartendo disposizioni a tutte le risorse di produzione disponibili con l’obiettivo di minimizzare le interruzioni del servizio indipendentemente dal merito economico non trova giustificazione alla luce del fatto che il perseguimento dell’efficienza economica non configge con l’obiettivo di minimizzazione le interruzioni del servizio.
- È necessario che le regole per il dispacciamento prevedano la definizione di obblighi contrattuali in capo ai diversi operatori in ordine alla definizione del Piano di emergenza per la sicurezza del sistema elettrico e dei piani di difesa

del sistema elettrico in assenza dei quali il Gestore della rete potrebbe trovarsi a non poter disporre di sufficienti risorse ai fini della gestione del sistema elettrico in condizioni di emergenza.

- 3.25 Diversi punti dello schema di regole, ad esempio i punti 4.4, 4.5, 4.10.1, contengono un rinvio generico a norme procedurali per la fornitura di dati e informazioni al Gestore della rete. È necessario che il Gestore della rete definisca le modalità e i tempi per la predisposizione, per la pubblicazione e per l'aggiornamento dei documenti contenenti gli aspetti procedurali per l'approvvigionamento dei servizi di sistema e per l'erogazione del servizio di dispacciamento, tenendo conto degli aspetti concernenti la gestione dei flussi informativi tra gli utenti delle reti ed il Gestore medesimo.
- 3.26 Il punto 4.6 dello schema di regole prevede un obbligo di fornitura di misure al Gestore della rete a carico di soggetti quali i proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale e i proprietari delle reti di distribuzione. La mancanza dell'identificazione dell'insieme di misure cui l'obbligo si riferisce non consente di effettuare valutazioni definitive circa la portata della norma e ne pregiudica sostanzialmente l'applicabilità. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alla seconda parte del medesimo punto 4.6 che prevede l'estensione "alla rete rilevante" delle norme sui segnali e sulle misure contenute nelle regole tecniche di connessione.
- 3.27 In caso di indisponibilità di elementi della rete elettrica che pregiudichino la possibilità di immettere e prelevare energia elettrica, il punto 4.8 dello schema di regole prevede che i soggetti che partecipano al mercato siano esclusi dalla partecipazione al mercato, mentre ai soggetti che stipulano contratti bilaterali viene solo data informativa dell'impossibilità di immettere o prelevare l'energia elettrica. È necessario il trattamento dei diversi soggetti venga uniformato e che vengano definiti gli aspetti di carattere procedurale, relativi alle modalità ed ai tempi per le previste comunicazioni, essenziali al fine di comprenderne la portata. Inoltre la disposizione, pur motivata dal Gestore della rete in ragione dell'esigenza di prevenire l'abuso di potere di mercato sul mercato per la risoluzione delle congestioni, non è riconducibile all'autonomia dal Gestore della rete.
- 3.28 Nell'elenco delle informazioni contenute nei registri delle unità di produzione e di consumo e nell'identificazione degli obblighi a carico dei soggetti, vengono utilizzati concetti non compresi nelle definizioni, quali quello di "impianto di produzione", di "unità di consumo" e di "titolare delle unità di produzione". L'impossibilità di individuare univocamente il soggetto compromette l'applicabilità delle norme contenute nello schema di regole. La formulazione del punto 4.5 dello schema di regole non consente di individuare i soggetti sui quali ricade l'obbligo di iscrizione al registro delle unità di consumo, né quali siano i diritti e obblighi in capo ai medesimi soggetti conseguenti all'iscrizione nel medesimo registro. E' necessario, pertanto, che ogni soggetto sia titolare, anche attraverso un soggetto delegato, di uno o più contratti con il Gestore della rete.
- 3.29 Al punto 4.10.3 dello schema di regole non viene esplicitato il trattamento "prioritario" delle unità di produzione di cui all'articolo 3, comma 12, del

decreto legislativo n. 79/99 (i cosiddetti impianti di cui al provvedimento Cip 6/1992). Questo aspetto, inoltre, non rientra nell'autonomia del Gestore della rete.

3.30 Lo schema di regole identifica, ad esempio ai punti 4.10.6 e 4.11, obblighi per i "titolari di contratti bilaterali" senza definire univocamente i termini.

Ad esempio al punto 4.14, è carente l'individuazione del soggetto su cui ricadono gli obblighi previsti (identificato talvolta come "titolare dell'unità di produzione", talvolta come "operatore che presenta offerte", e ancora più impropriamente come "unità termoelettrica").

Il punto 6.1 dello schema di regole prevede obblighi per le unità di produzione e di consumo "dispacciate". È necessario identificare in maniera univoca le unità di produzione e di consumo "dispacciate" e, quindi, quali siano i soggetti su cui i diritti e gli obblighi ricadono.

3.31 Lo schema di regole definisce le procedure di presentazione, da parte dei soggetti, dei piani di indisponibilità e le modalità di verifica ed approvazione, da parte del Gestore della rete, di detti piani. Manca, però, l'individuazione degli obblighi in capo ai diversi soggetti relativamente a detta procedura.

Anche la previsione secondo cui il Gestore della rete renda "*trasparenti le informazioni [...] in modo da stimolare una diversa allocazione delle indisponibilità delle unità di produzione da parte dei titolari*" è inadeguata nel definire gli obblighi della procedura, lasciando a livello volontario un coordinamento che deve essere svolto in maniera cogente.

3.32 Il punto 11 dello schema di regole rappresenta tematiche in parte già trattate nei capitoli precedenti del documento introducendo elementi di natura tecnica e aspetti in generale riconducibili all'attività di dispacciamento. L'utilizzo di una differente terminologia rispetto a quella utilizzata nella precedente parte dello schema di regole e di termini il cui significato non è univocamente definito, rendono difficile la valutazione dei contenuti del punto, e né compromettono l'applicabilità. È, pertanto, necessario ristrutturare tale parte dello schema di regole, armonizzando la terminologia con il resto del documento ed eventualmente espungendo alcune delle disposizioni ivi contenute al fine di includerle in documenti di natura tecnica.

3.33 I riferimenti contenuti nello schema di regole per la valorizzazione del contributo sostitutivo per i servizi di regolazione della frequenza e della tensione devono essere sostituiti con riferimenti alle disposizioni della deliberazione n. 95/01 che prevedono le modalità per la determinazione del medesimo.

- Ritenuto che:

- dall'esame dello schema di regole e della documentazione pervenuta emerge:

- a) difformità di alcune disposizioni rispetto alle condizioni poste dalla deliberazione n.95/01, in particolare per quanto attiene a certe condizioni tecnico-economiche del dispacciamento di merito economico;

- b) incoerenza di alcune disposizioni ai principi ed alle finalità generali cui deve essere preordinata l'attività di dispacciamento di merito economico quali,

- esemplificativamente, quelli posti dall'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n.95/01;
- c) incompletezza delle disposizioni quanto, ad esempio, alla definizione di rapporti contrattuali tra soggetti attivi nelle varie attività elettriche e Gestore della rete in materia di approvvigionamento delle risorse necessarie per la produzione del servizio di dispacciamento e di erogazione del medesimo agli utenti delle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - d) carenza, in alcune parti dello schema di regole di:
 - i) chiarezza su criteri e meccanismi introdotti;
 - ii) univocità definitoria su nozioni essenziali alla base delle regole medesime;
 - iii) trasparenza sulle attività condotte per l'erogazione del servizio;
- non possa, conseguentemente, esprimersi una valutazione adesiva allo schema trasmesso e che debbano formularsi fin d'ora le osservazioni che attengono agli aspetti più significativi e di impostazione sopra richiamati, specie con riferimento ai contrasti o comunque alle incoerenze con quanto previsto dalla deliberazione n. 95/01 e sopra richiamato alle lettere a) e b), anche in considerazione dei poteri che in materia ha l'Autorità, ai sensi della legge n.481/95 per assicurare il rispetto della deliberazione n.95/01;

DELIBERA

- Di esprimere i rilievi e le osservazioni che precedono con riferimento allo schema di regole per il dispacciamento dell'energia elettrica trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica e il gas con nota della società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa in data 31 ottobre 2001 (prot. AD/P20010277, prot. Autorità n.021193 del 5 novembre 2001);
- Di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.